



COMUNE DI DORGALI
I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020
PAGAMENTO RATA GIUGNO 2020

Il versamento dell'IMU per l'anno 2020 deve essere effettuato in due rate:

ACCONTO 2020, la prima rata da corrispondere ENTRO IL 16 GIUGNO 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 ;

L'imposta da versare in acconto (16 Giugno 2020), dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

a) 0,50 per cento (5,00 per mille) per le sole abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (è ammessa una sola pertinenza per ogni abitazione di categoria catastale C/2, C/6 e C/7). Detrazione fissa di € 200,00. **Per tutte le altre abitazioni principali l'imposta non è dovuta.** Dal 2020, in base alle nuove disposizioni di legge, **non sono più esenti gli immobili posseduti dai cittadini iscritti all'AIRE.**

b) 0,86 per cento (8,60 per mille) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili. **La seconda rata deve essere pagata entro il 16 dicembre 2020**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Per il 2020, come da delibera C. C. n. 20 del 10/06/2020, è prevista la possibilità di differire il pagamento della prima rata fino al 16 ottobre 2020, senza che ciò comporti applicazione di sanzioni e interessi, per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Per chiedere il differimento sarà necessario compilare il modulo che sarà reso disponibile sul sito internet del Comune di Dorgali.

Inoltre, come previsto dal D. L. Rilancio, è stata introdotta l'esenzione per gli alberghi e le altre strutture recettive.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale risultante al 1° Gennaio 2020, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti per ogni categoria catastale:

- 160 per gli immobili del gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 80 per le categorie catastali A/10 e D/5;
- 140 per il gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria catastale C/1;
- 65 per il gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5).

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento IMU le abitazioni principali (diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali, la casa assegnata al coniuge separato con sentenza e gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa.

I cosiddetti beni merce delle imprese edilizie sono assoggettati al pagamento dell'Imu, se destinati alla vendita e non locati, anche con un'aliquota dell'1 per mille,

COMODATO D'USO GRATUITO

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha modificato la disciplina del comodato d'uso gratuito ai fini dei tributi locali. L'art. 1, comma 10 della succitata Legge modifica l'art. 13, comma 3 D.L. 06/12/2011 n. 201, prevede ora la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli o viceversa) che le utilizzano come

abitazione

principale.

La riduzione del 50% della base imponibile dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado si applica per un solo immobile e alle seguenti condizioni:

- l'immobile oggetto del comodato deve essere iscritto in catasto nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- il Comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- il Comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale, situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7.

il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente).

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Dorgali: **D345** e i seguenti codici tributo:

3912: IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3916: IMU per le aree edificabili;

3918: IMU per gli altri fabbricati;

Per l'anno 2020 il gettito degli immobili di categoria D è destinato allo STATO, (codice 3925).

Sul sito Internet del comune di Dorgali, (all'indirizzo www.comune.dorgali.nu.it) sono disponibili il software per il calcolo on line dell'imposta, la modulistica e le informazioni relative al tributo,

0784927225, 0784927265, 0784927206

ufficio.ici@comune.dorgali.nu.it